

Causa T-85/92

Paul de Hoe contro Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti — Mancata enunciazione dei motivi del ricorso — Irricevibilità»

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 28 aprile 1993 II - 524

Massime dell'ordinanza

Procedura — Atto introduttivo del ricorso — Requisiti di forma — Esposizione sommaria dei motivi dedotti nel ricorso — Motivi di diritto non enunciati nell'atto introduttivo — Rinvio alla documentazione allegata — Irricevibilità

[Statuto CEE della Corte di giustizia, art. 19, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]

Ai sensi dell'art. 19, primo comma, dello Statuto CEE della Corte di giustizia e dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, l'atto introduttivo del ricorso deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'esposizione sommaria dei motivi dedotti. Indipendentemente da qualsiasi questione di natura terminologica, tale esposizione dev'essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa e al Tribunale di esercitare il proprio controllo giurisdizionale.

Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia è necessario che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali il ricorso è fondato emergano, nella loro sostanza, in modo sufficientemente comprensibile, nell'atto introduttivo stesso. Se è pur vero che il corpo dell'atto introduttivo può essere chiarito e completato, in alcuni punti specifici, mediante il rinvio ad estratti della documentazione allegata, un rinvio complessivo all'intera documentazione allegata inteso ad esporre gli elementi essen-

ziali dell'argomentazione in diritto non soddisfa tuttavia le prescrizioni dello Statuto della Corte e del regolamento di procedura. Infatti, non spetta al Tribunale, sostituendo la propria valutazione a quella del ricorrente, cercare e individuare, all'interno della documentazione allegata, la cui funzione è puramente probatoria e strumentale, i motivi che

il ricorrente potrebbe considerare come il fondamento del ricorso.

Motivi che non siano stati, neppure sommariamente, indicati nell'atto introduttivo non possono essere validamente specificati in sede di replica.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
28 aprile 1993 *

Nella causa T-85/92,

Paul de Hoe, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Varese (Italia), con l'avv. Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Ana Maria Alves Vieira, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Anecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto, da un lato, all'annullamento della decisione della Commissione 15 gennaio 1992 relativa alla riorganizzazione dei suoi servizi e, dall'altro, al risarcimento dei danni,

* Lingua processuale: il francese.